

## Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera

Rif.: [REDACTED]



Nel procedimento di estradizione

[REDACTED]

Assistenza legale:

Avvocato **Eder** Florian Georg, Goldschmiedgasse 6, 83395 Freilassing  
Avvocato **Bianco** Cristiana, Trogerstraße 52, 81675 Monaco di Baviera

dalla Germania all'Italia per l'esecuzione della pena per  
tentato omicidio e altri reati

qui: richiesta del perseguito del 09.09.2025 ai sensi del § 33 IRG

la Corte d'appello di Monaco di Baviera - [REDACTED]

12 settembre 2025 seguente

## Decisione

1. Si ordina il rinvio dell'extradizione del perseguitato.
2. La nuova decisione del Senato sull'ammissibilità dell'extradizione è rinviata.

## Motivi:

### I.

Per quanto riguarda lo svolgimento del procedimento fino ad ora, si fa riferimento alle decisioni del Senato del 21.07.2025, del 01.08.2025 e dell'08.09.2025.

Con quest'ultima decisione, il Senato aveva dichiarato ammissibile l'estradizione del perseguitato alle autorità italiane, ordinando la continuazione della detenzione.

Con atto scritto dello stesso giorno, presentato al Senato solo dopo l'emanazione della sua decisione, il legale della persona perseguita, l'avvocato Bianco, ha nuovamente preso posizione presentando una vasta documentazione. Si fa riferimento a tale atto scritto e ai relativi allegati.

La Procura generale di Monaco di Baviera ha preso posizione sulla memoria dell'avvocato Bianco dell'8 settembre 2025 con lettera del 9 settembre 2025.

Con ulteriore atto del 9 settembre 2025, l'avvocato Bianco ha contestato una violazione del diritto di essere ascoltati in giudizio a causa della mancata considerazione del suo atto dell'8 settembre 2025 nella decisione del Senato dello stesso giorno e ha chiesto una nuova decisione sull'ammissibilità dell'estradizione ai sensi dell'articolo 33 IRG. A sostegno della sua richiesta, facendo riferimento agli allegati, ha affermato che attualmente esistono carenze sistemiche nel sistema penitenziario italiano. Già dai dati dell'autorità nazionale di controllo per i diritti dei detenuti risulta un sovraffollamento non irrilevante delle carceri italiane. Inoltre, sussistono, tra l'altro, condizioni igieniche precarie. Durante un precedente soggiorno in un istituto penitenziario italiano, il perseguitato era stato vittima di cimici dei letti.

Nel quadro della nuova decisione sull'ammissibilità dell'estradizione, questa dovrebbe essere dichiarata inammissibile. In subordine, la nuova decisione dovrebbe essere rinviata al fine di ottenere prima informazioni supplementari vincolanti dalle autorità italiane, in particolare, in quale istituto penitenziario sarebbe detenuto l'imputato in caso di estradizione e in che misura sarebbe garantito il rispetto degli standard minimi previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare per quanto riguarda l'igiene, l'assistenza medica e la disponibilità di uno spazio minimo individuale. Per i dettagli

si rimanda alla memoria del 9 settembre 2025.

Il Procuratore generale ha preso posizione sulla memoria dell'avvocato Bianco con lettera del 10.09.2025, sostenendo che non vi è motivo di modificare la decisione del Senato dell'8.09.2025.

Con atto dell'11.09.2025, l'avvocato ha nuovamente espresso il proprio parere, sostenendo tra l'altro che l'esposizione dei fatti contenuta nel suo atto del 09.09.2025 conteneva nuove circostanze ai sensi del § 33 IRG. Sulla base dei documenti da lei presentati, vi sarebbero prove sufficienti di carenze sistematiche nel sistema penitenziario italiano. Dalle fonti citate risulterebbe un elevato rischio che, in caso di estradizione in Italia, il perseguitato sarebbe esposto a condizioni di detenzione disumane e degradanti. Le fotografie presentate, secondo quanto comunicate dal perseguitato, mostrano le lesioni causategli dalle cimici presenti nel suo letto nel carcere di Ancona. Per i dettagli si rimanda alla memoria dell'11.09.2025 e ai relativi allegati.

## II.

Il Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera è competente per materia ai sensi del § 13 comma 1 IRG e per territorio in quanto tribunale del luogo di arresto ai sensi del § 14 comma 1 IRG.

### A.

La Procura generale di Monaco di Baviera ha motivato la propria presa di posizione del 9 settembre 2025 come segue:

"1.

*Con decisione dell' 8 settembre 2025, la il tribunale regionale superiore ha disposto la prosecuzione della custodia cautelare in attesa di estradizione, confermando il mandato di ~~carcere~~ [redacted], e ha dichiarato ammissibile l'estradizione dell'imputato alle autorità italiane in relazione ai reati ivi indicati.*

Per i dettagli si rimanda alla suddetta decisione.

Con riferimento all'articolo 23, paragrafo 2, della Convenzione di Bruxelles, con lettera odierna è stato chiesto alle autorità italiane di prendere in carico le persone perseguitate dalle autorità tedesche entro e non oltre il 18 settembre 2025.

2.

Con lettera dell'8 settembre 2025, l'assistente legale del perseguitato, l'avvocato Cristiana Bianco, ribadisce e approfondisce le sue precedenti obiezioni contenute nella memoria del 3 settembre 2025 contro il protrarsi della detenzione in attesa di estradizione e contro l' (attuale) ammissibilità dell'extradizione (allegando, tra l'altro, le copie dei rapporti delle ONG già citati).

Non è necessario modificare la suddetta decisione.

Ciò vale, da un lato, per la ripetuta supposizione che il mandato d'arresto europeo si basi su decisioni diverse da quelle già citate e che l'entità della pena da eseguire non sia chiara. Non vi sono elementi che lo dimostrino. A titolo integrativo, si fa nuovamente riferimento alla suddetta decisione del Senato.

Non sussistono inoltre dubbi circa l'ammissibilità dell'extradizione.

Le carenze sistemiche nell'esecuzione penale non sono ancora sufficientemente confermate per l'Italia.

Non esiste nemmeno una giurisprudenza in tal senso da parte dei tribunali tedeschi; le decisioni delle autorità giudiziarie straniere o le estradizioni rifiutate in paesi terzi come la Francia non possono essere invocate nel caso in esame. Inoltre, non vi sono indizi concreti, seri e comprovati da fatti che indicano che proprio la persona perseguitata nel                      altro                      Stato membro  
sia                      trattamento contrario ai diritti umani                      .                      (MAH  
Strafverteidigung/Brodowski § 2 (MAH Strafverteidigung/Brodowski § 22 Rn. 57).

Anche con la suddetta dichiarazione, si continua a ipotizzare solo un rischio concreto per la persona perseguitata.

Per evitare ripetizioni, si fa riferimento alla suddetta decisione del Senato.

**B.**

La Procura generale di Monaco di Baviera ha motivato il proprio parere del 10.09.2025 come segue:

"1.

*Per quanto riguarda il procedimento, si fa riferimento alla lettera del 9 settembre 2025.*

*Con riferimento all'articolo 23, paragrafo 2, della Convenzione di Bruxelles, con lettera del 9 settembre 2025 è stato chiesto alle autorità italiane di prendere in carico la persona perseguita dalle autorità tedesche entro e non oltre il 18 settembre 2025.*

2.

*Con lettera del 9 settembre 2025, l'assistente legale della persona perseguita, l'avvocato Cristiana Bianco, ha presentato una richiesta di nuova decisione ai sensi dell'articolo 33 IRG, con riferimento alla sua dichiarazione dell'8 agosto 2025.*

*A tal proposito si prende posizione come segue:*

*Non sussiste alcun motivo per modificare la decisione del Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera dell'8 settembre 2025.*

*Non sono sopravvenute né nuove circostanze (§ 33 comma 1 IRG) né sono state rese note (§ 33 comma 2 IRG) che potrebbero giustificare una decisione diversa. Gli argomenti addotti dall'assistente legale erano già noti al momento della decisione della Corte d'appello di Monaco di Baviera dell'8 settembre 2025 e sono stati qui debitamente presi in considerazione.*

*Nella sua decisione dell'8 settembre 2025, il tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera ha già esaminato in modo approfondito le condizioni di detenzione in Italia.*

Non vi sono indicazioni sufficienti che l'accoglienza della persona perseguitata in Italia non avverrà secondo gli standard generali vigenti nell'Unione europea. Nel quadro dell'assistenza giudiziaria europea si applicano i principi della fiducia reciproca e del riconoscimento reciproco, quest'ultimo basato sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri. Come già affermato dal Senato, non sussistono elementi che giustifichino una valutazione diversa.

Le carenze sistemiche nel sistema penitenziario italiano non sono ancora state sufficientemente confermate; l'eventuale sovraffollamento di singoli istituti non è sufficiente a tal fine. La relazione di una ONG ( Antigone) già citata nella lettera del 3 settembre 2025 e riprodotta nella lettera dell'8 settembre 2025 del difensore civico elettorale, allegata in lingua italiana, nonché l'articolo di giornale allegato su [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it) non costituiscono una prova sufficiente a tal fine.

A tal proposito occorre tenere presente che la relazione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) del 2022, già citata in precedenza dalla Procura generale, contiene solo una descrizione generale delle condizioni di detenzione in Italia e non dimostra che nel caso specifico il perseguitato sia effettivamente esposto a trattamenti inumani o degradanti. Lo stesso vale per gli altri documenti presentati con atto dell'8 settembre 2025 - solo in lingua italiana - nella misura in cui da essi dovessero emergere eventuali numeri elevati di detenuti in singoli istituti penitenziari italiani. Non è stato dimostrato in modo sostanziale che la persona perseguitata corra un rischio concreto di subire un trattamento contrario ai diritti umani nell'altro Stato membro. Ciò è solo una supposizione espressa dal legale.

Le immagini presentate nuovamente, che dovrebbero mostrare il perseguitato, continuano a non provare alcuna lesione causata da infestazione da parassiti nel penitenziario in questione. Anche se mostrano lesioni riconoscibili del perseguitato, non consentono di trarre conclusioni sulla loro natura, né su quando e in quali circostanze si siano verificate.

Si aggiunge inoltre che, secondo le informazioni fornite dal difensore di fiducia, al momento rilevante il perseguitato si trovava già in "semilibertà" e

*pertanto si trovava prevalentemente al di fuori dell'istituto penitenziario dell'epoca e potrebbe aver subito le lesioni da lui denunciate anche al di fuori di tale struttura.*

*Per evitare ripetizioni, si fa riferimento alla suddetta decisione del Senato e alla presente lettera del 09.09.2025.*

*(...)"*

### **C)**

Poiché le argomentazioni dell'avvocato Bianco contenute nelle memorie dell'8, 09.09 e 10.09.2025 contengono in parte nuove informazioni che non erano ancora note al momento della dichiarazione di ammissibilità dell'estradizione con decisione dell'8.09.2025, il Senato deciderà nuovamente in merito all'ammissibilità dell'estradizione ai sensi del § 33 comma 2 IRG. La decisione deve essere rinviata, poiché è necessario ottenere garanzie dalle autorità italiane.

Sulla base delle ulteriori argomentazioni presentate dall'avvocato Bianco nei tre atti sopra citati, secondo il Senato sussistono almeno indizi di un possibile ostacolo all'estradizione ai sensi dell'articolo 73, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a causa di una possibile violazione delle condizioni di detenzione in Italia rispetto agli standard minimi derivanti dal principio della dignità umana. Dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deriva un obbligo di chiarimento in merito da parte del Senato. Al fine di adempiere a tale obbligo, si chiede alla Procura generale di Monaco di Baviera di richiedere alle autorità italiane di fornire le seguenti garanzie vincolanti ai sensi del diritto internazionale:

1. In caso di estradizione in Italia, il perseguito sarà detenuto in un istituto penitenziario non sovraffollato, in cui avrà a disposizione almeno 3 m<sup>2</sup> di spazio individuale nella cella in cui sarà ospitato.
2. Il centro di detenzione in cui il perseguitato verrebbe ospitato in caso di estradizione soddisfa anche per quanto riguarda le altre condizioni di detenzione gli standard minimi europei per la detenzione dei prigionieri, in particolare per quanto riguarda la garanzia dell'igiene e dell'assistenza medica.

3. Le aree dell'istituto in cui il perseguitato soggiornerebbe regolarmente non sono infestate da parassiti come le cimici dei letti.

È vero che eventuali carenze sistemiche nel sistema penitenziario italiano non sono documentate da un rapporto CPT recente (l'ultimo rapporto CPT sulle condizioni generali di detenzione in Italia risale al 2022). Tuttavia, dalle argomentazioni dell'avvocato Bianco e dagli allegati da lei presentati - tra cui l'attuale rapporto di una ONG ("Antigone"), l'articolo di giornale allegato su *www.sistemapenale.it* e le fotografie che mostrano il perseguitato con ferite da morso di insetti che avrebbe riportato [REDACTED] emergono tuttavia indizi che indicano che le carceri in Italia sono ora molto più sovraffollate rispetto al 2022 e che, almeno in una parte degli istituti penitenziari locali, potrebbero essersi deteriorate anche le condizioni igieniche e l'assistenza medica dei detenuti. Il Senato si ritiene pertanto obbligato a chiarire le condizioni di detenzione a cui sarebbe sottoposto il perseguitato in caso di estradizione in Italia o ad ottenere garanzie che escludano una violazione delle condizioni di detenzione rispetto agli standard minimi europei.

Al fine di impedire che si crei un fatto compiuto prima della nuova decisione sull'ammissibilità dell'extradizione, che deve essere rinviata per i motivi sopra esposti, è stato disposto un rinvio provvisorio dell'extradizione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, dell'IRG.

Firmato

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] te



Per la correttezza della trascrizione  
Monaco, 12.09.2025

